

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

N. 1254-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE MONTINI)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dal Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 154, sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge n. 74 del 1993 e si propone di assicurare la continuità delle attività di produzione delle aziende del gruppo EFIM operanti nel settore della difesa e aerospaziale, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1993, n. 33, recante la soppressione dell'EFIM.

L'articolo 1 del decreto-legge chiarisce che le risorse reperite dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 5, comma 3, possono essere utilizzate anche nell'ambito della ristrutturazione delle società operanti nel settore della difesa, indicate nell'articolo 4, comma 2, del decreto di scioglimento dell'EFIM, per il compimento delle operazioni ivi contemplate, comprese quelle di aumento del capitale. Al riguardo occorre sottolineare che fra EFIM e IRI è stato stipulato un contratto per l'affitto e il successivo trasferimento delle imprese che operano nel settore militare: tale contratto prevede che per le imprese trasferite venga predisposto un piano di ristrutturazione - che comporta un esborso di 1.068 miliardi - il quale dovrà essere approvato dai Ministri del tesoro e dell'industria; esso, inoltre, dispone che sia a carico dell'EFIM l'onere per il finanziamento, la gestione e la ristrutturazione, secondo un piano finanziario concordato tra le parti.

Per far fronte a questo piano l'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, prevede il ricorso a prestiti bancari assistiti da garanzia del Tesoro. Tali prestiti

sono onerosi e potrebbero quindi sorgere complicazioni in relazione alla restituzione; ad evitare il carico degli interessi che graverebbero per un tempo non breve sull'EFIM, e quindi sostanzialmente sul Tesoro, è sembrato opportuno prevedere un aumento di capitale per le società militari, in modo da poter finanziare con l'aumento medesimo la ristrutturazione delle società.

Il fabbisogno finanziario per tali aumenti rientra nel tetto di 9.000 miliardi fissato dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 487 del 1992 e non costituisce, quindi, una spesa aggiuntiva ma solo una diversa modalità d'impiego di parte della somma predetta.

È opportuno aggiungere che gli aumenti di capitale delle società militari non debbono essere considerati aiuti di Stato ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma poichè lo stesso Trattato all'articolo 223 prevede, tra l'altro, che «ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari».

La Commissione, pertanto, auspica una sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 1993, nel testo presentato dal Governo, tenendo anche conto che, secondo il programma di liquidazione dell'EFIM e il contratto tra EFIM e IRI, il trasferimento delle imprese militari deve avvenire entro il 30 giugno.

MONTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

26 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

25 maggio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere di nulla osta, per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74.

Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1993.

Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interpretative in ordine a talune procedure relative al programma di liquidazione dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO